Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 36/2023, suddivisa in trentuno lotti, per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023, della durata di n. 4 (quattro) anni, avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

FAQ

QUESITO n. 6: In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, il contributo ANAC deve essere pagato solo dalla capogruppo?

Risposta n. 6: In riscontro al quesito, si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo, sia costituito sia non ancora costituito, il contributo in favore dell'ANAC è versato dalla sola impresa capogruppo (mandataria), in quanto l'offerta è unica, ancorché sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (FAQ ANAC C15). Resta fermo che, ai sensi del paragrafo 12 del disciplinare di gara, il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

QUESITO n. 7: Con riferimento alla localizzazione delle sedi operative (paragrafo 9.3 del Disciplinare e art. 3 del Capitolato), l'operatore economico rappresenta che, per ragioni di viabilità regionale, alcune officine situate in comuni limitrofi appartenenti a un Servizio Territoriale confinante risultano più vicine e rapide da raggiungere rispetto a località incluse nell'elenco di cui all'Allegato B, e chiede se, per i lotti di un dato Servizio Territoriale, sia ammissibile ai fini dell'esecuzione la disponibilità di una sede operativa situata in un comune limitrofo appartenente a un Servizio Territoriale confinante, laddove la distanza stradale reale e la celerità d'intervento siano equivalenti o migliorative rispetto ai comuni espressamente elencati nel relativo Allegato B.

Risposta n. 7: Si ritiene ragionevole e aderente all'oggetto dell'Accordo Quadro la richiesta dell'Operatore Economico. Pertanto si esprime parere favorevole a condizione che l'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'offerta, riporti una breve e sintetica relazione illustrativa, all'interno della dichiarazione di impegno di cui articolo 3, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, in cui siano descritti e adeguatamente motivati gli elementi che determinino l'equivalenza e/o gli aspetti migliorativi rispetto a quanto stabilito

nell'Allegato B, per i centri di assistenza autorizzati (officine) proposti nell'ambito di comuni ricadenti nel territorio di Servizi Territoriali limitrofi al Servizio Territoriale relativo al/ai lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare.

QUESITO n. 8: Con riferimento alle categorie degli sconti percentuali, si chiede di specificare quali tipologie di prodotti debbano essere ricomprese nella categoria «materiali consumabili» e per quale ragione dischi e pastiglie dei freni e batterie non siano ricompresi nella categoria dei ricambi, chiedendo un elenco dettagliato in considerazione del peso ponderale attribuito alla categoria (30).

Risposta n. 8: Nella categoria cosiddetta dei "consumabili" vengono ricompresi tutti i materiali che sono soggetti a una usura relativamente più rapida rispetto agli altri ricambi per cui, nell'intero ciclo di vita di un veicolo, possono essere oggetto di sostituzioni relativamente più frequenti. In tale fattispecie di materiali, la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno prevedere elementi quali, ad esempio, i componenti dell'impianto frenante soggetti a più rapida usura (pastiglie e dischi) oppure le batterie, il cui stato di usura e/o di efficienza viene costantemente verificato, anche dallo stesso personale della Stazione Appaltante. Considerata la natura e l'oggetto dell'appalto, nonché l'elevata varietà di casi pratici che si potranno sostanziare in esecuzione dei contratti quadro, non è stato possibile, né ritenuto opportuno, e non è attualmente possibile, definire un elenco che possa considerarsi completo ed esaustivo.

QUESITO n. 9: Cosa si intende per copia del contratto di rete in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo?

Risposta n. 9: In riscontro al quesito, si precisa che la copia del contratto di rete è richiesta, ai sensi del paragrafo 15.5 del disciplinare di gara, esclusivamente per le aggregazioni di imprese aderenti a un contratto di rete che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo, in quanto la rete è priva di organo comune ovvero l'organo comune è privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti. In tal caso il documento da allegare è il contratto di rete già stipulato fra le imprese retiste.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, che non derivi da un contratto di rete, non è richiesta alcuna copia di contratto di rete. Ciascun componente rende la dichiarazione prevista dal paragrafo 15.5 per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, indicando l'operatore economico cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, l'impegno a uniformarsi alla disciplina dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite da ciascun componente.

QUESITO n. 10: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la domanda di partecipazione deve essere presentata da entrambi i soggetti, ossia dalla mandante e dalla mandataria?

Risposta n. 10: In riscontro al quesito, si precisa che, ai sensi del paragrafo 15.1 del disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di partecipazione è unica ed è sottoscritta digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 13, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, mandataria e mandanti. Ciascun componente rende inoltre la dichiarazione prevista dal paragrafo 15.5 per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.

QUESITO n. 11: Premesso che il disciplinare di gara indica quale riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e di Installazione Impianti e che il settore della manutenzione e riparazione dei veicoli è composto in larga parte da officine artigiane, si chiede se possano essere ricompresi e accettati anche il CCNL Metalmeccanica Artigiani e il CCNL Industria e Grandi Imprese, includendoli espressamente tra quelli applicabili alla procedura. Si chiede inoltre di confermare che tale obbligo non si estenda al consorzio concorrente, che svolge attività di amministrazione, gestione contrattuale e commercializzazione dei ricambi e applica un diverso CCNL coerente con le proprie attività, quale il CCNL Commercio.

Risposta n. 11: In riscontro al quesito, si precisa quanto segue.

Il contratto collettivo indicato al paragrafo 3 del disciplinare di gara è individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 e non costituisce requisito di partecipazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, l'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Non è pertanto necessario integrare la documentazione di gara. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e la verifica ai sensi dell'art. 11, comma 4, e dell'Allegato I.01. In tale sede trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3 del medesimo Allegato, relativa ai contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attinenti al medesimo sottosettore e corrispondenti alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Quanto al secondo profilo, l'obbligo di cui all'art. 11 riguarda il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, inclusi i dipendenti delle consorziate esecutrici, e non si estende al personale che svolge esclusivamente funzioni di amministrazione e gestione contrattuale non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni.

QUESITO n. 12: Nel caso di partecipazione in ATI da costituire, è sufficiente che la domanda di partecipazione sia presentata dal solo mandatario o deve essere presentata anche da ciascuna delle mandanti?

Risposta n. 12: Si rinvia alla risposta al quesito n. 10. Si precisa ulteriormente che la sottoscrizione della sola mandataria è prevista dal paragrafo 15.1 del disciplinare di gara esclusivamente per i raggruppamenti temporanei già costituiti. In caso di raggruppamento non ancora costituito, la domanda, unica, deve recare la firma digitale del mandatario e di ciascuna delle mandanti.